

TI_GERICHTE 52.2021.200 vom 21. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.200

FR: TI_GERICHTE 52.2021.200 du 21 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.200 del 21 aprile 2021

Regeste

Ordine di ripristino e divieto d'uso

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente RI 1, proprietario del fondo, personalmente e direttamente toccato dai giudizi impugnati di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Parimenti legittimata risulta la RI 2: ancorché non direttamente obbligata dall'ordine di ripristino e dal divieto d'uso riformato dal Governo, in quanto società che ha in uso il fondo su cui gestisce la piattaforma per il deposito di materiale di scavo e di demolizione atto all'esportazione, può essere ritenuta particolarmente toccata dai provvedimenti e portatrice di un interesse degno di protezione a chiederne l'annullamento (cfr., in senso analogo, sentenza del Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 26 ottobre 2016, 100.2016.74U, consid. 1.2; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar Baugesetz des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, Band I, V ed., Berna 2020, n. 12 ad art. 46). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 e 2 LPAm), sono dunque ricevibili in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2019.550, 52.2021.180), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021). Non occorre esperire il sopralluogo richiesto a titolo eventuale dai ricorrenti. La situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.

E. 2.1

confermata da STF 1P.190/2003 del 30 giugno 2003; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo /San Gallo 2020, n. 2614). Quest'ultimo deve rispondere di uno stato non conforme al diritto sul suo fondo indipendentemente dalla causa e da una sua eventuale colpa (cfr. STF 1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rinvi; STA 52.2019.485 del 29 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2002.424 citata consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 2614).

E. 2.2

Per dottrina e giurisprudenza, in presenza di più perturbatori, l'autorità può rivolgersi alternativamente o cumulativamente a ogni perturbatore per comportamento o per situazione per conseguire il ripristino di una situazione conforme al diritto. Nella scelta del perturbatore al quale rivolgersi, essa gode di un certo potere d'apprezzamento (cfr. DTF 107

Ia 19 consid. 2b; STF 1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rinvii; STA 52.2002.424 citata consid. 2.2; Bernhard Waldmann/René Wiederkehr , Allgemeines Verwaltungsrecht, litera B, Zurigo 2019, n. 82). Di principio occorre rivolgersi anzitutto al perturbatore che si trova nella condizione migliore per riportare una situazione conforme al diritto; ciò vale in particolare in caso d'urgenza (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STA 52.2002.424 citata consid. 2.2; Häfelin/Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 2628; Waldmann/Wiederkehr , op. cit., n. 82; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller , Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed., Berna 2014, n. 35). Nel caso di una costruzione edificata illegittimamente, qualora l'autorità si rivolga al perturbatore per comportamento, occorre nondimeno considerare che un ordine di ripristino può essere eseguito solo se l'avente diritto di disporre vi si assoggetti o se sia stata emanata anche nei suoi confronti una decisione che l'obblighi a tollerare il provvedimento o a darvi seguito. In questi casi appare quindi opportuno agire direttamente nei confronti di entrambi (cfr. STF 1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rimandi). Anche se non vi è identità tra il proprietario e l'utilizzatore di un impianto o il titolare di oggetti da allontanare da un fondo, per evitare difficoltà al momento dell'esecuzione, è utile indirizzare un divieto o un provvedimento di ripristino a entrambi (cfr. Zaugg/Ludwig , op. cit., n. 12 ad art. 46). Qualora venga disposto solo nei confronti di uno di più perturbatori, la decisione non è comunque illecita o nulla; tutt'al più può solo rendersi necessaria un'ulteriore decisione anche nei confronti degli altri perturbatori, affinché possa essere eseguita (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2c; Zaugg/Ludwig , op. cit., n. 12 ad art. 46 e rimandi).

E. 2.3

In concreto, il controverso ordine di ripristino e divieto d'apporto di materiale è stato impartito unicamente ad RI 1. Non vi è dubbio che egli, in quanto proprietario del fondo che ha il potere di disposizione fattuale e giuridico su di esso, debba essere considerato perturbatore per situazione. Ma non solo. Allo stesso, presidente e delegato del consiglio d'amministrazione con firma individuale della RI 2, può a ben vedere anche essere attribuito il ruolo di perturbatore per comportamento. Dalle sue stesse dichiarazioni rese nel sopralluogo del 29 settembre 2020 ben emerge infatti come la sua posizione di proprietario si confonda con quella di titolare della società, di cui ha pieno potere di disposizione, essendo l'unico a poterla obbligare individualmente (l'altro membro, _____, e il direttore _____ hanno firma collettiva a due; cfr. estratto del registro di commercio). A ciò aggiungasi che, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria sul fondo part. _____ - come risulta dalle comunicazioni del 3 giugno 2019 del suo legale al Municipio (cfr. inc. 52.2021.180) - lo stesso RI 1 ha chiesto di essere considerato quale unico istante in licenza e proprietario del fondo. In queste circostanze non v'è chi non veda come allo stesso non possa non essere riconosciuta una responsabilità diretta per il controverso importante accumulo di materiale sul terreno e l'attività svolta sul fondo (cfr. in senso analogo: STF 1C_67/2012 del 25 luglio 2012 consid. 3; Zaugg/Ludwig , op. cit., n. 12b ad art. 46), come del resto risulta anche dalle sue dichiarazioni in sede di sopralluogo, in cui egli stesso aveva tra l'altro indicato di poter evacuare la totalità del deposito in 2 mesi di lavoro . Nella scelta dell'autorità di prime cure di indirizzare il provvedimento ad RI 1 non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto.

E. 3.1

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr. RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 citata consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE). L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).

E. 3.2

Al fine di impedire che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente poiché destinata a un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un provvedimento d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla in quel modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione, si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una preventiva verifica (da esperire di regola nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria) della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile, a meno che il contrasto con quest'ultimo risulti evidente e incontestabile (cfr. STA 52.2018.314 del 14 settembre 2018 consid. 3.1, 52.2015.519 del 5 agosto 2016 in RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1 e rimandi, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 in RtiD II-2009 n. 23 consid. 2).

E. 4.1

In concreto, è anzitutto evidente che per il fondo in questione non è mai stata rilasciata alcuna licenza edilizia per la realizzazione di una piattaforma per il deposito provvisorio di materiale, destinata a movimentare fino a 40'000 t di materiale di scavo non inquinato e 8'000 t di materiale di demolizione all'anno. Come visto in narrativa, per quanto qui interessa, il Municipio ha unicamente concesso, il 28 giugno 2012, un permesso per ricavare nell'edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato di 300 m³ (senza alcuna lavorazione, né incremento di traffico rispetto a quello derivante dall'attività di riciclaggio fino a quel momento svolta dalla T_____ SA, cfr. relazione tecnica dell'aprile 2012). Poi, il 27 febbraio 2015, ha rilasciato una seconda autorizzazione (a _____) per formare due depositi temporanei esterni di materiali atti all'esportazione (600 m³ di materiale di scavo e 500 m³ di materiale di demolizione non separato). Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, nessuno dei due progetti approvati permetteva invece di stoccare illimitati quantitativi di inerti, tanto meno di disseminarli su qualsiasi parte del fondo. Lo si deduce inequivocabilmente dai piani del 2014 che - oltre a riportare il deposito provvisorio di materiale di scavo (300 m³) interno (che avrebbe invero dovuto essere eliminato) - indicano in modo chiaro sia il deposito materiale di scavo

non inquinato codice datec 170506 mc 600 previsto su una determinata area del piazzale esterno, sia il deposito materiale di demolizione codice datec 170107 mc 500 , compreso nell'area tra i due nuovi muri a L, sotto la tettoia annessa allo stabile (cfr. aree tratteggiate sulla pianta del 13 ottobre 2014). Lo conferma inoltre la relazione tecnica dell'ottobre 2014 che - oltre a ribadire le quantità massime che rimarranno stoccate annualmente (600 m³ rispettivamente 500 m³) - precisava che il nuovo deposito non avrebbe creato maggior traffico rispetto al traffico odierno né sarebbe stato aumentato il numero di autocarri che transitano attualmente ogni giorno, in quanto il deposito esistente attualmente verrà eliminato in caso di rilascio della presente licenza edilizia. Ferme queste premesse, è quindi certo che sul fondo non è stato autorizzato alcun deposito illimitato transitorio di rifiuti terrosi, né tanto meno un centro destinato a selezionare, trattare meccanicamente e/o movimentare più di 40'000 t all'anno di inerti. Tant'è che per un simile impianto - da realizzare trasformando l'edificio esistente e/o costruendo un nuovo capannone - RI 1 (insieme ai precedenti proprietari) ha chiesto un permesso edilizio, che tuttavia non è ancora stato rilasciato (visto il contrasto con la pianificazione in divenire, PUC-CV; cfr. al riguardo le procedure edilizie di cui si è accennato in narrativa, inc. 52.2019.550 e 52.2021.180). Impianto che - va ricordato - richiede peraltro lo svolgimento di un esame d'impatto ambientale (in applicazione dell'art. 10a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01] e della relativa ordinanza federale del 19 ottobre 1988 [RS 814.011; OEIA], cfr. allegato 1, n. 40.7), siccome idoneo a produrre un notevole aggravio sull'ambiente. A maggior ragione su un terreno che, come la part. _____, è ubicato in un settore Au vicino alla falda freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell'argine di questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità (cfr. in tal senso, inc. 52.2021.180, RIA dicembre 2018, pag. 47, 48, 62). In queste circostanze, a giusta ragione le precedenti istanze hanno quindi concluso che l'ingente volume (ca. 12'000-15'000 m³) di materiale di scavo riscontrato sul terreno non fosse sorretto da licenza edilizia. Deduzione che risulterebbe peraltro tanto più vera se riferita anche a eventuali operazioni di separazione e/o lavorazione meccanica dei rifiuti, che verosimilmente sono già svolte sul fondo, pure senza permesso (cfr. in tal senso, ad es., inc. 52.2019.550, ricorso del 28 ottobre 2019 pag. 8 seg. e RIA dell'agosto 2016, pag. 33 e 38, in cui viene fatto cenno a simili operazioni, per l'attività già presente). Irrilevanti sono invece le autorizzazioni all'esportazione che la SPAAS e/o l'UFAM hanno rilasciato alla RI 2 a partire dal 2015, così come le relative garanzie bancarie: questi documenti non possono evidentemente sostituire un'autorizzazione edilizia mancante. Altrettanto priva di rilevanza è pertanto la circostanza che i depositi provvisori, nei quantitativi massimi ritenuti dal Governo, non permetterebbero (più) alla società amministrata da RI 1 di smaltire quantitativi di materiali di scavo nell'ordine di oltre 40'000 t/anno o anche "solo" di 20'000-30'000 t/anno (come apparentemente avvenuto nel 2019 rispettivamente negli anni precedenti, cfr. dati 2016-2018 riassunti nel ricorso dell'11 maggio 2021 pag.

E. 4.2

Fermo quanto precede, è manifesto che - perlomeno per quel che concerne tutti i depositi a cielo aperto constatati sul fondo, aventi volumi ben superiori a quelli dei depositi provvisori generosamente autorizzati con la licenza del 2015 (la cui legittimità esula dalla presente procedura) - il controverso provvedimento va tutelato. Tali depositi si pongono infatti in palese e insanabile contrasto con il diritto materiale, senza che occorra esperire una procedura edilizia in sanatoria. Al riguardo basti solo ricordare l'art. 28 NAPR: tale norma, come noto al ricorrente, vieta infatti, su tutto il comprensorio comunale, i depositi, gli

scarichi e le deponie su fondi aperti (salvo nelle zone appositamente riservate a tale scopo dal Municipio, di intesa con le competenti autorità cantonali). La norma, simile a quella di altri ordinamenti comunali, è chiarissima: nell'evidente intento di contenere l'impatto di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio, vieta la realizzazione di depositi e deponie a cielo aperto. Per principio, depositi di materiali, macchinari o attrezzature non racchiusi in edifici sono dunque vietati nel territorio di Rancate (cfr. per altre norme simili: STA 52.2016.510 del 21 luglio 2017 consid. 2.1, 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 6.1.2, 52.2007.404 del 21 gennaio 2008 consid. 2.1). In concreto, considerato che la zona industriale Ia non è un comparto in cui è stata riservata la possibilità di creare depositi esterni (cfr. pure inc. 52.2019.550, risposta del Municipio al Governo, pag. 2), non v'è chi non veda come - già solo da questo profilo - non potrebbe mai essere autorizzata (a posteriori) la formazione di nuovi cumuli di materiali di scavo e demolizione sul terreno a cielo aperto. Già per questo motivo, tanto l'ordine contestato di rimuovere il materiale eccedente i quantitativi autorizzati nel 2015 (600 m³ e 5 00 m³), quanto lo speculare divieto d'utilizzazione (divieto d'apporto di ulteriori cumuli in esubero ai predetti quantitativi), retti come indicato dal Governo dall'art. 43 LE, non possono pertanto che essere tutelati. Tali provvedimenti, sorretti anche solo dall'interesse pubblico che è posto a fondamento dell'art. 28 NAPR - volto a tutelare il territorio e il paesaggio da insediamenti che per loro natura sono atti a determinare un generale degrado e a produrre immissioni moleste (polveri, ecc.) - risultano del tutto giustificati e conformi al principio di proporzionalità. Essi s'avverano infatti come l'unica misura idonea e necessaria per impedire che sul terreno continuino a essere stoccati ingenti quantitativi di materiali, ben superiori a quelli già generosamente autorizzati nel 2015 (cfr. pure foto verbale di sopralluogo del 29 settembre 2020). Dal profilo della proporzionalità si può inoltre senz'altro attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti di natura economica derivanti ad RI 1 e alla società da lui amministrata, che hanno comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità dei propri investimenti. Prive di rilevanza sono pertanto anche le asserite perdite di guadagno che potranno derivare da impegni contrattuali che la società avrebbe già assunto, peraltro anche posteriormente alla controversa decisione municipale (cfr. doc. 23). Nella misura in cui si duole della perdita di 18 posti di lavoro, va comunque osservato che neppure nelle procedure edilizie è mai stato indicato un simile corpo di lavoratori (cfr. inc. 52.2021.180, RIA del dicembre 2018, pag. 20, in cui viene indicato che il personale sarebbe limitato a

E. 4.3

Una diversa conclusione s'impone per contro per quanto riguarda l'ordine di rimuovere rispettivamente di non apportare un quantitativo di materiale superiore a quello autorizzato nel 2012, all'interno del capannone esistente. A prescindere dal fatto che l'unico deposito provvisorio di 300 m³ di materiale terroso nell'edificio esistente avrebbe dovuto essere eliminato con il rilascio della licenza edilizia del 2015 (cfr. relazione tecnica e piani del 2014), in concreto va in ogni caso considerato che ad RI 1 non è stato rimproverato alcuno stoccaggio non autorizzato di rifiuti terrosi in tale stabile (all'interno del quale vengono apparentemente solo svolte attività di deposito e/o lavorazione di altri rifiuti, quali carta, plastica e materiali ferrosi). Neppure dalle parallele procedure edilizie emerge qualcosa di diverso. Tant'è che, come detto, l'ingente quantitativo di materiale di scavo rilevato sul fondo (12'000-15'000 m³) è stato tutto accertato all'esterno di questo stabile (cfr. verbale di sopralluogo citato e decisione del 26 ottobre 2020). Del resto, nessuno pretende il contrario.

Da questo profilo, l'ordine di ripristino e divieto d'uso non appare pertanto giustificato e, come tale, non può essere confermato. Va da sé che qualora dovesse in futuro essere riscontrato il deposito e/o la lavorazione di inerti edili non autorizzati anche all'interno dello stabile esistente, il Municipio potrà semmai valutare l'adozione di eventuali provvedimenti. Limitatamente a questo punto (rimozione e divieto di apporto di materiale all'interno del capannone), seppur per motivi diversi da quelli invocati dai ricorrenti, il giudizio impugnato va di conseguenza annullato.

5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso (a) dell'11 maggio 2021 è parzialmente accolto: la decisione del 21 aprile 2021 del Consiglio di Stato è pertanto annullata nei limiti indicati al precedente considerando (insieme al dispositivo relativo agli oneri processuali, che viene adattato tenendo conto di tale parziale successo).

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame in questa sede (che, per le stesse ragioni di cui si dirà in appresso, non avrebbe comunque potuto essere accolta).

6. 6.1. L'impugnativa (b) del 4 gennaio 2021 presentata contro il giudizio del 18 dicembre 2020 del Presidente del Governo va invece stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 21 aprile 2021 di cui si è appena detto - con cui il Governo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro la risoluzione del Municipio del 26 ottobre 2020 - ha infatti privato di qualsiasi effetto pratico la decisione del Presidente qui impugnata. Resta dunque solo da accertare, in via pregiudiziale e sommaria, il verosimile esito di questa impugnativa al fine di stabilire l'aggravio della tassa di giustizia e l'assegnazione delle ripetibili in base agli art. 47 e 49 LPAm (cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996 n. 11 consid. 4, 1984 n. 27 consid. 2; STA 52.2010.316 del 31 maggio 2012).

6.2. Giusta l'art. 71 LPAm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, soggiunge la norma, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione. L'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplicano effetti prima della loro crescita in giudizio formale. Al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati. Nell'ambito dell'adozione di misure provvisoriale, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti. In questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso. In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). L'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. tra tante: STA 52.2019.272 del 27

agosto 2019 consid. 4.1 con rimandi a dottrina e giurisprudenza, confermata da STF 1C_516/2019). 6.3. In concreto, la domanda di conferire effetto sospensivo al ricorso contro il divieto (fondato sull'art. 43 LE) di apportare ulteriore materiale (oltre i quantitativi ammessi con le licenze edilizie del 2012 e 2015), che il Presidente del Governo ha respinto, è questione che s'identificava essenzialmente con quella di negare l'effetto sospensivo a un ricorso contro un analogo divieto d'uso immediato, di natura cautelare (cfr. STA 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 3.2.2; inoltre, tra tante, STA 52.2018.332 del 23 aprile 2019 consid. 3). Ferma questa premessa, in concreto v'è da ritenere che il gravame contro il giudizio provvisorio non avrebbe avuto esito favorevole: considerando l'interesse generale all'immediata esecutività dell'ordine censurato prevalente sull'interesse economico dell'insorgente a continuare a depositare senza permesso illimitati quantitativi di inerti sul fondo, il Presidente del Governo non è incorso in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. La sua decisione, ancorché non particolarmente motivata, non appariva insostenibile, ma giustificata e conforme al principio di proporzionalità, nella misura in cui mirava soltanto a impedire il consolidamento di un'attività sprovvista di autorizzazione, vieppiù in aumento (cfr. l'incremento dei quantitativi tra il 2015 e il 2019, doc. 10-14), già a prima vista contraria all'art. 28 NAPR e da cui scaturiscono apprezzabili ripercussioni sull'ambiente, lasciando comunque al proprietario la possibilità di mantenere i depositi nei limiti delle licenze edilizie già accordate. Nella concreta costellazione degli interessi contrapposti, censurabile in quanto lesiva del diritto sarebbe pertanto stata piuttosto una decisione contraria, che nelle more del giudizio avesse privato d'efficacia il provvedimento cautelare impugnato, permettendo all'insorgente di seguitare a gestire una piattaforma non autorizzata, per meri motivi economici. Ne discende che il Presidente del Governo non ha pertanto fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva. 7. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAm), nella misura della loro soccombenza. Il Municipio ne va esente essendo comparso per esigenze di funzione, e non per tutelare interessi propri (art. 47 cpv. 6 LPAm). Quest'ultimo è tuttavia tenuto a rifondere agli insorgenti, assistiti da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm), commisurata al limitato successo della loro impugnativa (a). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso (a) è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 21 aprile 2021 (n. 1906) del Consiglio di Stato è annullata nei limiti di cui si è detto al consid. 5.1 e così riformata: 1. (invariato) 2. L'ordine del Municipio di Mendrisio del 26 ottobre 2020 è riformato nel senso che è confermato il divieto di apporto di ulteriore materiale di scavo e di demolizione oltre i quantitativi ammessi (600 mc di materiale di scavo all'esterno e 500 mc di materiale di demolizione all'esterno fra i muri di contenimento) e l'ingiunzione a rimuovere unicamente il materiale di scavo e di demolizione eccedente i predetti quantitativi. Nella misura in cui riguarda lo stabile esistente (rimozione e divieto d'apporto di materiale all'interno del capannone), la decisione municipale è annullata. 3. (invariato) 4. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale il Comune di Mendrisio e il Dipartimento del territorio rifonderanno complessivi fr. 400.- a titolo di ripetibili, suddivisi in parti uguali. 2. Il ricorso (b) contro la decisione del 18 dicembre 2020 (n. 52) del Presidente del Governo è stralciato dai ruoli. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico, in solido. Il Comune di Mendrisio rifonderà agli insorgenti complessivi fr. 200.- per ripetibili di questa sede. Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

E. 8

e inc. 52.2021.3, doc. 11-14). Invano gli insorgenti pretendono poi che sin dal 2007 il proprietario aveva chiaramente manifestato la propria volontà di utilizzare il proprio ampio fondo per il deposito di materiali, segnatamente con un capannone di 2'200 mc e con altezza di 12 m, ciò che avrebbe permesso un deposito istantaneo di 26'400 mc. E questo già solo perché tale domanda - oggetto della parallela procedura edilizia (inc. 52.2021.180) - fino alla sua sostanziale modifica del 2019 neppure riguardava un deposito di materiali edili e terrosi, bensì altri rifiuti (carta, plastica, ecc.), allora trattati dalla T_____ SA (cfr. inc. 52.2021.180; supra consid. Bb e E).

E. 9

unità impiegati amministrativi inclusi ; cfr. pure RIA dell'agosto 2016, pag. 11). A ciò aggiungasi che il proprietario ha comunque già potuto approfittare da almeno un lustro di una situazione d'illegalità e non ha invece un diritto a che un simile stato delle cose perduri ulteriormente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.